


# PASSAGGIO GENERAZIONALE: COSTITUZIONE “HOLDING” TRAMITE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

## ASPETTI FISCALI

di Francesco Facchini

### 1. Ipotesi iniziale

Alfa Srl è partecipata al 100% dal socio fondatore Tizio, di cui è anche amministratore unico.



La situazione patrimoniale Alfa Srl al 31/12/2020 è la seguente:

Immob. Imm.	300.000	Capitale	100.000
Immob. Mat.	400.000	Riserve	470.000
Immob. Fin.	5.000	Utile es.	60.000
Magazzino		TFR	50.000
Crediti	100.000	Debiti	150.000
Liquidità	25.000		
<b>Totale</b>	<b>830.000</b>		<b>830.000</b>

Il socio fondatore intende procedere al passaggio generazionale attribuendo ai suoi due figli la maggioranza delle quote. La soluzione ipotizzata è quella di procedere alla costituzione di una holding con successiva donazione delle quote ai figli.

### 2. Operazione prospettata

L'operazione prospettata comprende i seguenti steps:

1. Conferimento da parte di Tizio delle quote di Alfa Srl in una società di nuova costituzione Beta Srl;
2. Donazione in comproprietà della partecipazione di controllo della Holding favore dei figli, a seguito della stipula di un patto di famiglia.

#### 2.1 Conferimento delle quote di Alfa Srl in una società di nuova costituzione Beta Srl

Ai sensi dell'art. 177 co. 2 del TUIR, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2010 n. 33, la citata disposizione non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi disciplinate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). Ne consegue che l'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria - connesso, a sua volta, al valore di iscrizione della partecipazione da parte della società conferitaria medesima - per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al soggetto conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest'ultimo l'emersione di una plusvalenza. Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all'ultimo valore fiscale, presso il soggetto conferente, delle partecipazioni conferite (c.d. "neutralità indotta") (cfr. anche risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2018 n. 30). Tale regime, pertanto, fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (ris. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 43).

Sotto il profilo civilistico, nel caso in cui le parti abbiano già individuato un valore di conferimento, inferiore a quello determinato dal perito, è da considerarsi pacifico, secondo l'opinione assolutamente prevalente, che le parti restino libere di conferire al minor valore da esse individuato (cfr. Zanetti E. "Manuale delle operazioni straordinarie", Manuali, Eutekne, 2018, p. 137).

In effetti, l'iscrizione delle quote conferite un valore inferiore a quello di perizia non pregiudica le ragioni dei creditori sociali, né tanto meno l'effettività del capitale sociale stante l'ingresso nel patrimonio di beni di valore effettivo superiore a quello della frazione di capitale sociale sottoscritta (cfr. il caso Assonime 4/2014).

Venendo al caso di specie, la perizia prevede un valore di stima delle quote pari a € 1000.000 mentre il valore fiscale delle stesse presso il conferente è pari a € 100.000. A seguito del conferimento, le partecipazioni di Alfa Srl sono iscritte nella contabilità di Beta Srl al medesimo valore fiscale del conferente, non facendo quindi emergere alcuna plusvalenza imponibile in capo al conferente ai sensi del summenzionato art. 177 co. 2 del TUIR.

## 2.2 Donazione in comproprietà della partecipazione di controllo di Beta Srl da parte Tizio a favore dei figli, a seguito della stipula di un patto di famiglia.

L'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 prevede una specifica esenzione per il trasferimento di partecipazioni per successione o donazione, operante in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive.

In particolare, Il trasferimento di partecipazioni per donazione:

- effettuato a favore di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente del donante, sconta imposta con le aliquote e le franchigie ordinarie (6% con la franchigia di 100.000,00 euro per i fratelli; 6% senza franchigia per i parenti in linea retta fino al 4° grado, per gli affini in linea retta, per i parenti in linea collaterale fino al terzo grado; 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti);
- effettuato a favore del coniuge o del discendente del donante:
  - sconta imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie ordinarie (4% con la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario) se non sussistono le condizioni individuate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90;

- va esente da imposta di donazione se sussistono le condizioni individuate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.

### **Partecipazioni in società di capitali**

Ove siano donate quote o azioni di società di capitali, per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 è necessaria la presenza di due condizioni:

- che il trasferimento consenta al donatario di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. ;
- che i beneficiari del trasferimento detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Tale ultima condizione deve essere oggetto di dichiarazione, da rendere contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (circ. 3/2008, § 8.3.2 e circ. 18/2013, § 5.3).

### **Partecipazioni donate a più beneficiari**

Nel caso in cui i donatari siano più di uno:

- l'agevolazione compete solo al donatario che acquisti il controllo;
- l'agevolazione spetta in ogni caso "per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà" (così la circ. 11/2007 e le risposte AdE n. 257/2019, 37/2020 e 38/2020; in senso critico, si veda la circ. Assonime 12.3.2007 n. 13).

Nel caso in specie, in cui Tizio, titolare del 100% delle quote di Beta Srl a seguito del conferimento, se le donasse ai suoi figli, suddividendole in parti uguali, nessuno di essi potrebbe godere dell'agevolazione, perché nessuno avrebbe la quota di controllo.

Invece, nel caso in cui Tizio donasse la maggioranza della sua partecipazione in comproprietà ai suoi figli, si realizzerebbero le condizioni per l'applicazione dell'esenzione.


Il venir meno della comunione tra i beneficiari delle quote, prima del decorso di cinque anni dal trasferimento di esse comporta la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio, con il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata (risposta Agenzia delle Entrate 17.7.2019 n. 257).

Occorre comunque evidenziare che, nel caso di donazione in parti uguali del pacchetto di controllo, la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario porterebbe comunque a non essere incisi dall'imposta sulla donazione.

### **2.4 Situazione finale**

Al termine delle predette operazioni, la situazione societaria sarebbe la seguente:





### 3. Conclusioni

Il conferimento ex art. 177 co. 2 del TUIR in una newco, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria in una holding, seguito dalla stipula di un patto di famiglia avente per oggetto il trasferimento di una partecipazione di controllo della newco a favore dei figli della persona fisica conferente (i quali la eserciteranno tramite nomina di un rappresentante comune), costituisce uno schema operativo relativamente al quale non è ravvisabile il conseguimento di indebiti risparmi di imposta né ai fini delle imposte dirette, né ai fini delle imposte indirette.

Da un lato, infatti, lo speciale regime previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR configura una alternativa paritaria all'art. 9 del TUIR, che può essere, quindi, liberamente scelto, in presenza delle condizioni. D'altronde, la combinazione di tale agevolazione con quella prevista, per le imposte indirette, dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o partecipazioni realizzati (anche) con patto di famiglia, non genera risparmio di imposta illecito ma, anzi, si presenta legittima in quanto consente il ricambio generazionale.

In tal senso risulta conforme anche l'orientamento dell'Agenzia delle entrate (Si veda risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 450).